



CITTA' DI LECCE
Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 95/2026

L'anno 2026 il giorno 11 del mese di giugno, il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Lecce nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 1 del 17/02/2025 immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 comma 4, D. Lgs 267/2000, nelle persone di: dott. Silvano Macculi, Presidente, dott.ssa Laura Ratano e dott.ssa Immacolata Fornaro, componenti, si è riunito per esprimere parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 124 del 27/05/2026, avente ad oggetto: "ESTENSIONE DELLA PROCEDURA DI ACCESSO E GESTIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101 (ROTTAMAZIONE QUINQUIES), DELLA LEGGE. N. 199/2025 AI CARICHI DEGLI ENTI TERRITORIALI EX ARTICOLO 10 QUINQUIES, DEL D.L. 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026".

Il Collegio dei Revisori,

Vista la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 124 del 27/05/2026, avente ad oggetto: "ESTENSIONE DELLA PROCEDURA DI ACCESSO E GESTIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101 (ROTTAMAZIONE QUINQUIES), DELLA LEGGE. N. 199/2025 AI CARICHI DEGLI ENTI TERRITORIALI EX ARTICOLO 10 QUINQUIES, DEL D.L. 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026";

Premesso che:

-la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'Agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

-rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;

-a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;

Visto l'articolo 10-quinquies del Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, che:

- ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli

- enti territoriali;
- limita l'applicazione della rottamazione quinquies ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che "nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate";
 - prevede al comma 2 che "I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026";
 - la Delibera Consiliare di adesione alla rottamazione quinquies acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Ente e ciò in deroga "all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160," e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 30 settembre 2026;
 - dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, D.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
 - la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
 - il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
 - entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-quinquies del più volte citato Decreto Legge n. 38 del 2026, convertito con Legge n. 88/2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

Visto l'art. 1, comma 101, Legge n. 199 del 2025, che dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2026, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento;

Considerato che l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Dirigenti del Settore Tributi e Fiscalità Locale e del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'articolo 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025 e l'articolo 10 quinquies, Dl 38/2026, convertito con Legge n. 88/2026;

esprime

parere favorevole alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 124 del 27/05/2026, avente ad oggetto: "ESTENSIONE DELLA PROCEDURA DI ACCESSO E GESTIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101 (ROTTAMAZIONE QUINQUIES), DELLA LEGGE. N. 199/2025 AI CARICHI DEGLI ENTI TERRITORIALI EX ARTICOLO 10 QUINQUIES, DEL D.L. 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026".

Si raccomanda:

- di inviare la deliberazione del presente atto all'agente della riscossione (Ader) entro il 30_06_2026;
- di pubblicare sul sito internet istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026;
- di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Silvano Macculi

Dott.ssa Laura Ratano

Dott.ssa Immacolata Fornaro